Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 27 dicembre 1951 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1952

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale"* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 dicembre 1951, n. **1371.**

Aumento da lire 480 milioni a lire 960 milioni del contributo annuale a favore dell'Unione italiana dei ciechi per l'assistenza alimentare dei ciechi civili in condizioni di maggior bisogno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 il contributo ordinario, concesso con la legge 28 luglio 1950, n. 626, all'Unione italiana dei ciechi, per l'assistenza continuativa in favore dei ciechi in condizioni di maggior bisogno, è elevato da lire 480 milioni a lire 960 milioni annui.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge verrà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1951-52, mediante riduzione per un uguale ammontare dello stanziamento iscritto al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 22 dicembre 1951, n. **1372.**

Modificazioni alle norme sull'imposta di negoziazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tariffa allegato *A* al decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173, concernente l'imposta di negoziazione è sostituita dalla seguente:

Articolo della tariffa	TITOLI E VALORI SOGGETTI ALL'IMPOSTA	Misura della imposta per ogni 100 lire	Misura della imposta per ogni 1000 lire	Norme per la liquidazione dell'imposta
1	Cartelle, certificati, obbligazioni, azioni ed altri titoli di qualunque specie o denominazione, emessi da province, comuni e altri enti o persone diversi dalle società contemplate nel libro V, del Codice civile:			
	a) se al portatore	—	4 —	L'imposta si liquida con le norme stabilite dal decreto legislativo 5 settembre 1947, n. 1173.
	b) se nominativi	—	2,50	
2	Azioni, obbligazioni ed altri titoli delle società contemplate dal Codice civile (capi V e VI del libro V, titolo V):			
	a) se al portatore	—	10 —	Id.
	b) se nominativi	—	5 —	Id.
3	Quote o carature comunque denominate, delle altre società, contemplate dal libro V, titolo V, del Codice civile quando siano cedibili con effetto verso la società:			
	a) se al portatore . . .	—	10 —	
	b) se nominativi	—	5 —	

Art. 2.

Resta ferma l'applicazione delle aliquote stabilite dai numeri 2 e 3 dell'art. 1 della tariffa allegato *A* al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, alle azioni ed ai titoli similari costituenti il capitale sociale nei riguardi delle società che, secondo le risultanze del bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta, abbiano investito, almeno sei mesi prima della data di chiusura dell'esercizio, in conformità dell'oggetto sociale, nei titoli soggetti alla imposta di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 1 della presente legge un importo non inferiore al 65 per cento del capitale imponibile risultante dalla valutazione effettuata ai sensi degli articoli 4 e 5 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, e successive modificazioni.

Art. 3.

E' ulteriormente sospesa fino al 1° gennaio 1953 l'applicazione delle disposizioni comprese nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settem-

bre 1947, n. 1173, e nel decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 marzo 1948, n. 326, relative al procedimento di valutazione dei titoli non quotati in borsa e di quelli che, pur essendo quotati, non hanno riportato nell'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta prezzi ufficiali di compenso.

Le norme di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1948, n. 1469, sono applicabili anche nei riguardi della imposta di negoziazione dovuta per l'anno 1952.

Art. 4.

Durante il periodo di sospensione di cui all'articolo precedente le controversie già devolute alla competenza del Collegio peritale, istituito con regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975, in virtù di disposizioni successive a tale decreto e trasferite al Collegio peritale centrale con gli articoli 9 e 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, sono decise dalle sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte dirette istituite con l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 301, anche se tali controversie siano insorte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1951, n. 1373.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media governativa di Termini Imerese (Palermo).

N. 1373. Decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media governativa di Termini Imerese (Palermo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, *foglio n.* 61. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1951, n. 1374.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Piccole suore di Santa Teresa del Bambino Gesù, in Imola (Bologna).

N. 1374. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Piccole suore di Santa Teresa del Bambino Gesù, in Imola (Bologna).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 47, *foglio n.* 87. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1951, n. 1375.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Invenzione di Santa Croce, in frazione Pietrabissara del comune di Isola del Cantone (Genova).

N. 1375. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Tortona in data 5 marzo 1934, integrato con dichiarazione 12 aprile 1951, relativo all'erezione della parrocchia dell'Invenzione di Santa Croce, in frazione Pietrabissara del comune di Isola del Cantone (Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 47, *foglio n.* 59. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1951, n. 1376.

Riconoscimento, agli effetti civili, dello smembramento di parte del territorio e del patrimonio prebendale dell'unica parrocchia di San Lorenzo, in comune di Laterza (Taranto).

N. 1376. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Matera ed Acerenza in data 1° maggio 1948, integrato con due postille e con dichiarazioni di pari data, 15 febbraio 1951, relativo allo smembramento di parte del territorio e del patrimonio prebendale dell'unica parrocchia di San Lorenzo nel comune di Laterza (Taranto) ed alla sua ripartizione tra le due nuove parrocchie di Santa Croce, con sede nella Chiesa di Sant'Antonio e di Santa Maria Assunta in Cielo.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 47, *foglio n.* 19. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1951, n. 1377.

Autorizzazione all'Università di Napoli ad accettare un legato.

N. 1377. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Napoli viene autorizzata ad accettare il legato della somma di L. 100.000 nominali del Consolidato 3,50 % del Debito pubblico italiano, disposto in suo favore dal defunto prof. Gaetano Bernabeo, con testamento olografo 15 settembre 1934, per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi al medesimo e da conferirsi annualmente ad un giovane dottore abruzzese di nascita che abbia frequentato l'intero corso per la laurea in medicina e chirurgia presso l'Università stessa e che nei tre anni successivi alla laurea abbia dato alla stampa il miglior lavoro sperimentale e clinico sulla etiologia e patogenesi del cancro.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *dicembre* 1951
Atti del Governo, registro n. 47, *foglio n.* 78. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1951, n. 1378.

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare una donazione.

N. 1378. Decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 750.000 in contanti, disposta in suo favore dall'avv. Luigi Pellizzari, con atto pubblico amministrativo in data 8 settembre 1950, per aumentare il capitale della borsa di studio « Clinia Romaro ».

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1951
Atti del Governo, registro n. 47, *foglio n.* 60. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1951.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Generale Pollio ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il rimorchiatore « Generale Pollio » è radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° ottobre 1951.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1951

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1951
Registro Marina n. 15, *foglio n.* 197

(6435)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1951.

Proroga del termine per la sostituzione delle targhe di riconoscimento dei veicoli a trazione animale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 24 dicembre 1950;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1951;

Considerato che non essendo stato possibile provvedere alla sostituzione delle targhe per i veicoli a trazione animale entro il termine prescritto del 31 dicembre 1951, si ravvisa necessario prorogare detto termine per un congruo periodo di tempo;

Decreta:

Il termine previsto dall'art. 3 del decreto Ministeriale 1° marzo 1951, per la sostituzione delle targhe di riconoscimento dei veicoli a trazione animale, è prorogato al 30 giugno 1952.

Roma, addì 14 dicembre 1951

Il Ministro: ALDISIO

(6437)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 311 del 21 dicembre 1951, riguardante le tariffe elettriche. (Indagini)

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 311 del 21 dicembre 1951, in vista di una regolamentazione delle tariffe elettriche, ha disposto che tutte le imprese distributrici debbano comunicare entro il 20 gennaio 1952 alla segreteria del Comitato interministeriale dei prezzi (Roma, via San Basilio n. 9) i seguenti dati:

1) Notizie di carattere generale:

a) estremi dell'impresa con il preciso indirizzo;

b) la zona territoriale nella quale effettua la distribuzione dell'energia, con l'elencazione delle Provincie e dei Comuni;

c) indicazione della ditta che fornisce l'energia elettrica (in tutto o in parte), nel caso che la ditta riceva energia da terzi.

2) Per le forniture di energia per l'illuminazione privata:

a) tariffe bloccate nel 1942;

b) kilovattora fatturati nel 1950;

c) incassi relativi al 1950, compresi quelli riguardanti i diritti fissi o altro, sempre afferenti il consumo della luce, ma al netto delle tasse erariali e comunali e del sovraprezzo termico;

d) ricavo medio per Kwh fatturato nel 1950;

e) numero degli utenti al 31 dicembre 1950;

f) modalità che vengono applicate per gli allacciamenti di nuove utenze, con l'indicazione degli oneri a carico degli utenti;

g) copia dei contratti tipo che vengono usati normalmente per le forniture dell'energia all'utenza.

3) Per le forniture di energia per usi elettrodomestici:

Le stesse notizie richieste al punto 2) per le forniture di energia per l'illuminazione privata.

4) Per le forniture di energia per usi promiscui (luce ed elettrodomestici):

Le stesse notizie richieste al punto 2) per le forniture di energia per l'illuminazione privata.

5) Per le forniture di energia per forza motrice o altri usi per potenze fino a 30 Kw:

a) tariffe bloccate nel 1942 per tutte le categorie di utenza, inserendo anche quelle riguardanti utenze stagionali o di carattere particolare per usi specifici (p. es. irrigazione);

b) kilovattora fatturati nel 1950, possibilmente suddivisi per le categorie di utenza previste nel tariffario;

c) incassi relativi al 1950, compresi quelli riguardanti i diritti fissi o altro, sempre afferenti il consumo dell'energia elettrica, ma al netto delle tasse erariali e comunali e del sovraprezzo termico;

d) ricavo medio per Kwh fatturato nel 1950, indicato per il totale dell'energia fatturata e, possibilmente, per le categorie di utenza previste nel tariffario;

e) numero degli utenti al 31 dicembre 1950, possibilmente diviso per le utenze previste nel tariffario;

f) copia dei contratti tipo che vengono usati normalmente per la fornitura dell'energia all'utenza.

6) Le suddette notizie dovranno essere firmate dai legali rappresentanti delle imprese elettriche.

7) Le imprese elettriche hanno la facoltà di far pervenire le dichiarazioni di cui trattasi per il tramite delle associazioni di categoria.

8) Il termine del 20 gennaio 1952 è di carattere perentorio per prendere in considerazione la necessità di eventuali conguagli.

9) Copia delle suddette dichiarazioni dovrà essere inviata al Comitato provinciale dei prezzi, nella cui giurisdizione viene venduta l'energia elettrica da parte dell'impresa denunciante.

(6474)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del progetto di varianti al piano di ricostruzione di Cassino (Frosinone)

Con decreto Ministeriale 15 dicembre 1951, n. 3921, è stato approvato con alcune modifiche e prescrizioni il progetto di varianti al piano di ricostruzione di Cassino vistato in una planimetria in scala 1:2000 per l'attuazione di dette varianti resta fermo il termine 21 novembre 1954 fissato dal decreto Ministeriale 20 novembre 1950, n. 4150/1.

(6349)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario torrente Ceggio, con sede in Borgo Valsugana (Trento).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 35696 in data 12 dicembre 1951, è stato approvato, con modifiche, ai sensi degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario torrente Ceggio, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella adunanza del 26 marzo 1950.

(6394)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 267

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 27 dicembre 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,90	Borsa di Palermo	624,90
» Firenze	624,90	» Roma	624,90
» Genova	624,91	» Torino	624,92
» Milano	624,92	» Trieste	624,91
» Napoli	624,95	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 27 dicembre 1951

Rendita 3,50 % 1906	68,90
Id. 3,50 % 1902	65,75
Id. 3 % lordo	62 —
Id. 5 % 1935	96,525
Redimibile 3,50 % 1934	71,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,375
Id. 5 % 1936	91,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,55
Id. 5 % 1960	96,525

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 27 dicembre 1951:

1 dollaro U.S.A. . L. 624,91

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90 46	» corona danese
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120 78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a ventuno posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo A), nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo ai titoli di preferenza, a parità di merito, per l'ammissione ai pubblici impieghi, convertito in legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 4 gennaio 1920, n. 39;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione, agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'Africa orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti di caduti in guerra;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani ed ai congiunti dei caduti della guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati e invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati e invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, riguardante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, concernente l'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento delle qualifiche partigiane e delle qualifiche di reduce dalla deportazione e dall'internamento;

Visto il decreto-legge 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede l'ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati ed in particolare l'art. 5 di esso;

Visti i decreti legislativi 21 novembre 1945, n. 722 e 5 agosto 1947, n. 778, riguardanti provvidenze economiche a favore dei dipendenti statali, nonchè le leggi 12 aprile 1949, n. 149 e 11 aprile 1950, n. 130;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, riguardante la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 1° agosto 1951, n. 11823/12106;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e ventuno posti di vice segretario in prova (grado 11°, gruppo *A*) nel ruolo della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della marina militare.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che siano muniti del diploma di laurea in giurisprudenza, o in economia e commercio, o in scienze politiche, o in scienze economico-marittime, o in scienze coloniali, i quali alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di 18 anni e non superato quella di 35.

Detto limite di età è elevato:

ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dall'Africa italiana e dei territori di confine;

ad anni 44 per i decorati di medaglia al valor militare e croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

ad anni 45 per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e mutilati ed invalidi per servizio, nonchè per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Il limite massimo di anni 35 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quelle previste dal secondo e terzo comma del presente articolo purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 223, non si superi il 45° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica di impiegati statali di ruolo.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti; esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato ed insindacabile.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 32, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali — Divisione personali civili — Sezione 1ª) non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine anzidetto non siano corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti. Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un termine ulteriore per regolarizzare la documentazione.

Nelle domande i candidati dovranno indicare:

a) il loro cognome, nome, paternità ed il preciso recapito.

I candidati che si trovino alle armi dovranno altresì indicare il recapito della loro abituale residenza civile anteriormente alla chiamata alle armi;

b) i documenti annessi alla domanda;

c) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo;

d) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovano i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti

1. Estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 40, debitamente legalizzato.

Non è ammessa la presentazione del certificato di nascita.

2. Certificato di cittadinanza italiana in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

3. Certificato in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in nessuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscono il possesso, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

4. Certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L. 85, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato legalizzato dal procuratore della Repubblica e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

5. Certificato di buona condotta morale e civile in bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre produrre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno.

6. Diploma originale di laurea di cui al precedente art. 2, o copia notarile dello stesso su carta da bollo da L. 40, debitamente legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato dell'Università, debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea, salvo ad esibire il diploma originale o la copia autenticata di esso prima della eventuale nomina.

7. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (bollato con marca da L. 40, sul primo foglio e con marca da L. 32 sugli intercalari).

Coloro che, pur avendo concorso alla leva, non hanno ancora prestato servizio militare, debbono presentare, se siano stati dichiarati idonei, copia del foglio matricolare; se siano stati invece riformati o dichiarati rivedibili debbono produrre il certificato dell'esito di leva su carta da bollo da L. 24, con-

tenente il visto di conferma del commissario di leva competente e legalizzato dal prefetto. Non è ammesso la presentazione del solo foglio di congedo.

8. Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei feriti di guerra, dei profughi e dei congiunti o vedovi, gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra o che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, in qualità di militarizzati o assimilati, ad operazioni di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa della competente autorità militare in bollo da L. 24, dalla quale risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra;

b) i partigiani combattenti che non appartenevano alle Forze armate dovranno esibire apposita dichiarazione rilascata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tale qualifica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento in territorio nemico presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

e) i mutilati e gli invalidi per servizio, dovranno produrre il certificato modello 69-*ter* di cui al decreto Ministeriale 23 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 83 dell'8 aprile 1948;

f) gli orfani dei caduti della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43 ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

g) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi del 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

h) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 20 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

i) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

l) i reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita delle annotazioni che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per meriti di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24.

9. Certificato medico in carta da bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, o dal sindaco la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto. Per gli invalidi di guerra, il certificato deve essere rilasciato dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

10. Fotografia di data recente del candidato con firma autenticata dal sindaco o da un notaio (tassata con marca da L. 32 e debitamente legalizzata) quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi.

11. I candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24.

12. I candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dall'Amministrazione dello Stato dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo da L. 40 dal competente ufficio. I dipendenti non di ruolo sono tenuti a presentare apposito certificato, in carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dall'Amministrazione cui appartengono.

13. Documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina.

Art. 5.

La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 9 dell'art. 4 devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguito l'idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio in una Amministrazione dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 9 e 10 salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 9 e 11 del precedente art. 4 purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 5 e 9 del precedente art. 4, quando vi suppliscono con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta ed inoltre la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito della età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali giusto il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che successivamente saranno stabiliti e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un presidente di sezione o consigliere di Stato, presidente;

un consigliere della Corte dei conti, membro;

un consigliere di Cassazione o Corte di appello, membro;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 6°, membro;

un professore di Università della Facoltà di giurisprudenza, membro;

un funzionario della carriera amministrativa, segretario.

Alla Commissione potrà essere aggregato uno o più membri per le lingue estere.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intenderà superata se i candidati non ottengono la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva nelle materie di esame obbligatorie, aumentata dell'eventuale coefficiente per la prova facoltativa.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *A*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento, verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 11°, gruppo *A*, oltre le vigenti indennità.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto oltre le vigenti indennità.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1951

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *dicembre* 1951
Registro n. 15, *foglio n.* 213. — CILLO

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

1. Diritto civile e commerciale.
2. Diritto costituzionale Diritto amministrativo (1).
3. Economia politica Scienza delle finanze (1).
4. Prova facoltativa di lingue estere (2).

Prova orale

Diritto civile e commerciale Diritto internazionale.

Diritto costituzionale e amministrativo.

Economia politica, scienza delle finanze e statistica.

Nozioni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

---

(1) La prova può cadere su una delle due materie o su entrambe.

(2) I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dall'italiano in francese, o in inglese, o in tedesco con l'uso del vocabolario.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua attribuzione, una sufficiente conoscenza della lingua straniere.

Roma, addì 21 novembre 1951

Il Ministro: PACCIARDI

(6319)

PREFETTURA DI POTENZA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Visti i precedenti decreti n. 5699 e 6457 del 9 marzo 1951, che approvavano rispettivamente la graduatoria generale e quella dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti al 22 giugno 1947;

Visti i decreti pari numero in data 9 maggio, 31 maggio, 29 giugno, 8 settembre, 6 ottobre e 13 ottobre 1951 che riportavano varianti alla graduatoria stessa;

Considerato che con decreto pari numero in data 15 ottobre 1951, a seguito di ulteriori rinunzie essendosi rese vacanti le condotte di Vietri di Potenza e di Maschito il dott. Tescione Domenico di Giuseppe veniva nominato titolare della condotta di Maschito;

Considerato che il predetto sanitario non aveva indicato tra le sedi la condotta di Maschito e che pertanto la sua nomina è irregolare;

Ritenuto che il dott. Mannella Angelo di Calogero, successivamente classificato in graduatoria, avendo indicato la sede di Maschito ha diritto a conseguire la nomina per detta condotta;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il combinato disposto degli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto pari numero in data 15 ottobre 1951 è annullata ad ogni effetto la nomina del dott. Tescione Domenico di Giuseppe a veterinario condotto di Maschito;

Il dott. Mannella Angelo di Calogero è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Maschito.

Il commissario prefettizio del comune di Maschito è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Potenza, addì 3 dicembre 1951

Il prefetto: MERCADANTE

(6321)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.